



Ai Direttori
Ai Responsabili Amministrativi

P.c.
Al Direttore Generale
Ai Membri di GE

LORO SEDI

OGGETTO: Disciplinare per la concessione dei contributi economici.

Care Colleghe e cari Colleghi,

con delibera n. 16135 del 22 dicembre 2021 il Consiglio direttivo ha approvato l'allegato "Disciplinare per la concessione dei contributi economici" che regola i criteri e le modalità ai quali l'INFN, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

I settori di intervento, considerati dall'Istituto e nei quali potranno essere concessi contributi economici per la realizzazione di attività giudicate di particolare rilievo, sono:

- settore formazione scientifica e diffusione della cultura nei settori istituzionali, nel quale rientrano:

a) le summer school per giovani laureati che vogliono avvicinarsi al mondo della ricerca;

b) le iniziative a favore dei giovani e del mondo della scuola al fine di sensibilizzare e diffondere l'interesse per la ricerca scientifica nella fisica.

- settore divulgazione scientifica nei settori istituzionali, nel quale rientrano:

a) le iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse per la ricerca scientifica nella fisica nucleare;

b) l'organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze.

Possono accedere ai contributi economici dell'INFN gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro.

Il contributo economico consiste nell'erogazione di una somma di denaro e/o benefici a sostegno di eventi e/o iniziative.

Sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività/iniziative, oggetto di contributo cioè, tra le altre, a) spese per l'acquisto di beni di consumo, strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività/iniziative; b) spese per l'ospitalità esclusivamente riferita a relatori e/o docenti; c) spese generali relative all'organizzazione delle attività/iniziative fino al limite massimo del 40% del contributo concesso (questa è una categoria residuale che si riferisce a tutte quelle spese che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, sono



comunque riferibili all'iniziativa); d) spese per assegnazione di premi nell'ambito delle iniziative sopracitate.

Non rientrano nell'accezione del contributo economico e quindi nell'ambito oggettivo del disciplinare, tutti i rimborsi effettuati alle Università ospitanti le Strutture INFN nell'ambito delle collaborazioni scientifiche e operative regolate dalle specifiche Convenzioni in essere; non rientrano nella suddetta accezione, altresì, i cofinanziamenti ad assegni di ricerca, a borse di studio e di dottorato ed il finanziamento di premi che si inseriscono nell'ambito delle suddette collaborazioni.

La modulistica per la presentazione dell'istanza, per l'accettazione del contributo e la rendicontazione è allegata al disciplinare e pubblicata sul sito istituzionale.

Il disciplinare prevede due diverse procedure per la concessione dei contributi di valore fino a 5 k€ e superiori a 5k€:

1) contributo di valore superiore a 5.000 euro (Capo II)

La domanda di contributo deve essere inoltrata con almeno 30 giorni lavorativi di anticipo alla data di avvio dell'iniziativa tramite e-mail indirizzata a presidenza@presid.infn.it; qualora le richieste di contributo economico siano ricevute dai Direttori delle Strutture, questi provvederanno ad inviarle a presidenza@presid.infn.it corredandole con una relazione.

I contributi saranno concessi con apposita delibera della Giunta Esecutiva e saranno sottoposti alle forme di controllo e revoca previste dal disciplinare.

La Presidenza ne darà comunicazione immediata al Responsabile per la trasparenza INFN inviando copia del provvedimento.

2) contributo di valore inferiore a 5.000 euro (Capo III)

La domanda di contributo di valore inferiore o uguale a 5.000 Euro deve essere inoltrata con almeno 30 giorni lavorativi di anticipo alla data di avvio dell'iniziativa tramite e-mail indirizzata al Direttore della Struttura o al Presidente.

I contributi saranno concessi con apposito provvedimento del Direttore della Struttura o del Presidente. Il Direttore ne darà comunicazione immediata al Responsabile per la trasparenza INFN inviando copia del provvedimento.

Obblighi di pubblicazione e trasparenza

L'art. 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. e int., rubricato "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" pone un particolare obbligo di pubblicazione e trasparenza per questo tipo di concessioni.

Pertanto, il disciplinare dispone che le associazioni/enti che richiedono contributi sono tenuti a fornire le principali informazioni su di sé nell'apposita sezione del sito web dell'INFN impegnandosi a curarne il costante aggiornamento.

L'INFN, inoltre, pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione dedicata alle sovvenzioni e vantaggi economici a favore di terzi, gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di



sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

L'INFN pubblica, altresì, gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a 1.000,00 euro. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Per ogni chiarimento necessario potrete contattare Simona Fiori 3666991479 e Mariassunta Canale Parola 3669334889.

Cordiali saluti.

Nando Minnella